COMUNE DI CONTA'

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.

Art. 1 Oggetto del capitolato. 3
Art. 2 Durata. 3
Art. 3 Messa a disposizione di immobili e attrezzature 4
Art. 4 Cessione e subappalto 4
Art. 5 Destinatari del servizio. 6
Art. 6 Rette: 6
Art. 7 Obblighi dell'aggiudicatario: 7
Art. 8 Servizi aggiuntivi: 7
Art. 9 Obblighi del Comune: 8
Art. 10 Attività di mensa: 8
Art. 11 Responsabilità: 9
Art. 12 Copertura assicurativa: 9
Art. 13 Personale dell'aggiudicatario: 10
Art. 14 Orario di servizio: 11
Art. 15 Formazione del personale: 12
Art. 16 Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali: 12
Art. 17 Integrazione di bambini con bisogni educativi speciali: 13
Art. 18 Forme di partecipazione dei genitori: 13
Art. 19 Progetto pedagogico – educativo: 13
Art. 20 Coordinamento pedagogico: 13
Art. 21 Tutela delle persone e di altri soggetti: 14
Art. 22 Attività di controllo e verifiche sul servizio: 15
Art. 23 Corrispettivo: 16
Art. 24 Revisione dei prezzi. 16
Art. 25 Modalità di liquidazione del corrispettivo: 16
Art. 26 Variazioni contrattuali: 17
Art. 27 Cauzione definitiva: 17
Art. 28 Penali: 17
Art. 29 Risoluzione del contratto per inadempimento: 17
Art. 30 Clausole di risoluzione espressa: 18
Art. 31 Recesso per pubblico interesse: 18
Art. 32 Controversie: 19
Art. 33 Spese: 19
Art. 34 Documenti che fanno parte del contratto: 19
Art. 35Tracciabilità dei flussi finanziari: 20
Art. 36 Disposizioni anticorruzione: 20
Art. 37 Modifiche assetto societario: 20
Art. 38 Norma di chiusura: 21

Art. 1 Oggetto del capitolato

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale l'affidamento del servizio per la gestione dell'asilo nido del Comune di Contà (TN) sito in via San Giorgio nella frazione di Terres per una capienza minima di 9 posti e massima di 26 posti.
Le disposizioni del presente capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.
L'asilo nido rientra nel complesso dei servizi per l'infanzia erogati dal Comune di Terres.
Per gestione del servizio s'intende l'organizzazione del servizio asilo nido a tempo pieno per l'accoglienza di bambini dai tre mesi ai tre anni di età (e comunque fino all'inserimento alla scuola materna), in particolare la predisposizione e attuazione del progetto pedagogico – educativo presentato in sede di gara e il suo eventuale adeguamento, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, il servizio di ristorazione, la conduzione e la cura degli spazi messi a disposizione, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
L'aggiudicatario s'impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. Nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore a 9, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio e di recedere dal contratto senza che con ciò l'aggiudicatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.
Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio asilo nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 2 del 9 marzo 2016, dalla Legge provinciale n. 4 del 12/03/2002 con le modifiche introdotte dalla Legge Provinciale n. 17 del 19/10/2007 (di seguito indicata come "Legge provinciale"), dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891 del 1/08/2003 con le modifiche introdotte dalle successive Deliberazioni n. 2713 del 17/10/2003, n. 424 del 27/02/2004, n. 1856 del 6/08/2004, n. 2086 del 30/09/2005, n. 1550 del 28/07/2006, n. 2204 del 29/08/2008 e n. 1781 del 27/08/2012 (di seguito indicata come "Regolamento provinciale"), dal Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.03.2007 (di seguito indicato come "Regolamento comunale") e dalle modalità operative per l'ammissione e la frequenza al servizio approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 02/05/2012 (di seguito indicate come "Modalità di ammissione e frequenza") e da eventuali nuove normative di settore e regolamenti.

Art. 2 Durata

Il Servizio ha inizio dal 1° settembre 2016 o dalla data di consegna e ha durata di anni 4 (quattro) educativi.
Per anno educativo si intende il periodo 01/09 al 31/08 di ogni anno.
Su richiesta dell'Amministrazione comunale il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni educativi fino al 31 agosto 2024 alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato e negli altri atti della procedura, mediante inoltro all'Aggiudicatario di comunicazione nelle forma delle lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, due mesi prima della scadenza del contratto.
Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio.

Art. 3 Messa a disposizione di immobili e attrezzature

Per le attività di cui al presente capitolato il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario le strutture ed i locali idonei allo svolgimento del servizio, sulla base di un verbale di consegna descrittivo dello stato degli stessi.
Nel corso del periodo di durata dell'affidamento, i servizi devono essere gestiti anche presso strutture diverse che l'Amministrazione comunale dovesse individuare e mettere a disposizione.
Gli immobili e le loro pertinenze s'intendono consegnati all'aggiudicatario nello stato di fatto in cui si trovano, completi di arredi e attrezzature secondo l'inventario comunale. Al termine della gestione gli immobili, le pertinenze, l'arredamento e le attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune da parte dell'aggiudicatario nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso. Al termine del servizio verrà redatto un verbale di riconsegna descrittivo dello stato degli stessi.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di custodire i beni con la diligenza di cui all'Art. 1804 del Codice Civile.
Il Comune provvederà alla sostituzione delle attrezzature in caso di deterioramento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Qualora l'aggiudicatario utilizzi anche arredi e/o attrezzature di sua proprietà, ne risponde per quanto attiene la funzionalità, l'utilizzo e la sicurezza nei confronti degli utenti; provvede, inoltre, al loro eventuale sollecito smaltimento in caso di inutilizzo o deperimento.
La messa a disposizione degli immobili ha la durata dell'affidamento e, per quanto non previsto dal contratto relativo, è regolata dagli Articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile. Resta inteso che il soggetto aggiudicatario dovrà restituire al Comune i beni immobili e mobili messi a disposizione dallo stesso in buono stato, salvo il deperimento naturale per il normale uso degli stessi.
La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune per l'attività oggetto del presente capitolato è assunta in carico dal soggetto aggiudicatario.
L'aggiudicatario è tenuto a provvedere, in caso di necessità, a proprie cura a spese alla riparazione delle attrezzature, delle apparecchiature, degli arredi e di quanto altro messo a disposizione dall'Amministrazione sulla base del verbale di consegna di cui al comma 1.

Art. 4 Cessione e subappalto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili

al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
6. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Art. 5 Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a bambini da tre mesi fino a tre anni di età nel numero massimo e nel numero minimo indicato all'art. 1 del presente capitolato speciale.
Per l'ammissione all'asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale e dalle Modalità di ammissione e frequenza.
La graduatoria degli iscritti, predisposta dal Comune, sarà tempestivamente comunicata al concessionario insieme a ogni altra documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 6 Rette

Spetta al Comune la determinazione delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.
È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario e a ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi compartecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma, fatta salva la delega esplicita da parte del Comune di parte delle procedure di gestione delle entrate di cui al successivo Art. 8. In caso di violazione della presente prescrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dall'Art. 28 del presente capitolato speciale. In caso di violazione reiterata della presente disposizione l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.
Al fine di permettere la corretta applicazione delle rette a carico delle famiglie utenti, l'aggiudicatario deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini inseriti nel mese precedente.

Art. 7 Obblighi dell'aggiudicatario

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario garantisce, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale, il funzionamento del nido d'infanzia almeno 5 giorni la settimana per non oltre 10,5 ore giornaliere per l'intero anno, con non più di 7 giorni lavorativi di interruzione dell'attività nei periodi di vacanza per ogni anno educativo. Gli orari di apertura e i periodi di interruzione sono deliberati dalla Giunta Comunale sentito l'aggiudicatario.
L'aggiudicatario fornisce il materiale di consumo (generi alimentari, materiale igienico - sanitario, biancheria, giochi, materiale didattico e di rapido consumo, ...) e provvede quotidianamente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze messi a disposizione, degli arredi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti. Ciò al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda all'immobile, alle

relative pertinenze ed all'area verde esterna allo stesso. L'aggiudicatario deve inoltre procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da garantire la sicurezza dei bambini.
L'aggiudicatario cura a proprie spese, per l'intera durata del contratto, la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell'immobile e delle relative pertinenze. Esso comunica inoltre tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica. Segnala inoltre al Comune entro 24 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgenti al fine di garantire la sicurezza della struttura.
Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo, che riguardano gli interventi e riparazioni che possano essere fatti sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.
L'aggiudicatario sostiene gli oneri relativi a telefonia e internet, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze relative.
L'aggiudicatario deve inoltre garantire la presenza, per tutta la durata della concessione, di una struttura operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, alla quale devono fare riferimento gli operatori impiegati nel servizio in oggetto. Tale struttura deve essere dotata di recapito telefonico e di fax.

Art. 8 Servizi aggiuntivi

Il Comune affida all'aggiudicatario parte delle procedure di gestione amministrativa ed economica del servizio asilo nido in base all'offerta economica presentata dal soggetto vincitore, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- <u>Gestione delle fasi del procedimento di ammissione e più precisamente</u>:
  - raccolta delle iscrizioni durante l'anno;
  - formazione delle graduatorie;
  - gestione delle comunicazioni alle famiglie richiedenti;
  - raccolta della documentazione annuale per ricalcolo dell'indicatore ICEF ai fini della determinazione della retta mensile;
  - raccolta delle eventuali richieste, da parte dell'utenza, di modifica dell'orario di utilizzo del servizio, ritiro dalla frequenza del nido e altre comunicazioni.
- <u>Gestione finanziaria del servizio asilo nido e più precisamente</u>:
  - fatturazione mensile all'utenza;
  - fatturazione trimestrale ai Comuni convenzionati;
  - redazione delle statistiche provinciali;
  - invio dei dati mensili all'Amministrazione comunale di Terres.

La messa in atto di tali servizi avverrà in stretta sinergia con i competenti organi dell'Amministrazione comunale, concordandone con gli stessi volta per volta contenuti, modalità e condizioni di realizzazione.
Le condizioni economiche presentate in sede di gara per il servizio aggiuntivo di cui sopra, rimarranno invariate per i primi tre anni di durata del contratto di gestione del servizio asilo nido, secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Dopo i primi tre anni l'aggiornamento del corrispettivo per i servizi aggiuntivi potrà avvenire

secondo le modalità previste dal successivo Art. 24.

Art. 9 Obblighi del Comune

Il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario le strutture ed i locali idonei allo svolgimento del servizio ed i relativi attrezzature, apparecchiature e arredi secondo l'inventario comunale.
Il Comune esegue gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a garantire la perfetta efficienza degli impianti presso le sedi e sostiene gli oneri accessori all'attività di servizio, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica e il riscaldamento.
Assume inoltre direttamente o delegherà a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR n. 412 del 26/08/1993, con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici, e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale.
Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari che siano emanate successivamente alla consegna dell'immobile.
Rimangono a carico dell'aggiudicatario i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi dovuti alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria, qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto ad avvisare l'Amministrazione comunale della necessità di interventi urgenti a tutela della sicurezza della struttura così come previsto dal precedente Art. 7.
Il Comune esegue il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo Art. 23.

Art. 10 Attività di mensa

L'aggiudicatario gestisce direttamente il servizio di mensa presso ogni struttura. In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'aggiudicatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico – sanitario ai sensi del D. Lgs. n.193 del 6/11/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". Nell'erogazione dei pasti dovranno essere rispettate le linee guida provinciali vigenti ed alle eventuali diete specificatamente prescritte dal pediatra.
L'aggiudicatario dovrà approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la freschezza e l'idoneità all'uso delle materie prime, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione delle coltivazioni locali e della biodiversità, nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini dovrà essere data preferenza, compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti di origine biologica in conformità al Regolamento CE n. 834/2007. Dovranno essere favoriti prodotti di qualità riconosciuta e certificata (DOP, IGP e STG) e i prodotti a basso impatto ambientale, di cui alla L.P. n. 13 del 3/11/2009. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.
L'aggiudicatario deve infine attenersi a quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9/04/2009 e dal Codice OMS/UNICEF.

Art. 11 Responsabilità

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e funzionamento dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, economico, igienico – sanitario e organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.
La gestione del servizio viene effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato speciale. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare; risponde inoltre di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.
L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato speciale, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

Art. 12 Copertura assicurativa

L'aggiudicatario dovrà garantire un'adeguata copertura assicurativa del servizio, stipulando un'apposita polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo, per un valore non inferiore al massimale unico di € 10.000.000,00.
Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini per i danni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido di infanzia) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna, ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle altre polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.
I massimali per la polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte € 260.000,00.=;
- invalidità permanente € 400.000,00.=;
- diaria da ricovero € 52,00.=;
- rimborso spese mediche € 5.200,00.=

Le polizze andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla revoca dell'affidamento secondo il disposto dell'Art. 29 del presente capitolato speciale.

Art. 13 Personale dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

A. **Coordinatore/coordinatrice pedagogico/a:** uno/a psicologo/a iscritto/a all'albo professionale o un/a pedagogista, anche in forma di consulente esterno all'organizzazione aziendale, con adeguato curriculum professionale svolto in servizi educativi. L'attività di supporto svolta da tale figura dovrà essere pari ad almeno 25 ore mensili dedicate al servizio.

B. **Personale educativo:** di età non inferiore a 18 anni, in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dal Regolamento provinciale.

C. **Personale ausiliario:** di età non inferiore a 18 anni, che abbia assolto all'obbligo scolastico.

D. **Cuoco/a:** di età non inferiore a 18 anni, in possesso di diploma professionale triennale di cuoco, oppure di licenza della scuola dell'obbligo e di attestato di qualifica biennale di cuoco, oppure di licenza della scuola dell'obbligo e di esperienza alme- no biennale nella mansione di cuoco.

Nel rispetto dei requisiti minimi sopra specificati, il titolo di studio e l'eventuale esperienza del personale devono essere conformi, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, a quanto indicato in sede di offerta tecnica.
L'aggiudicatario deve assegnare il personale al servizio di nido d'infanzia, tenuto conto delle strutture, dell'età e delle caratteristiche dei bambini utenti, nonché dei tempi di apertura del servizio in base ai seguenti rapporti:

- una unità di personale educativo per ogni gruppo di sei bambini iscritti al di sotto dei 18 mesi;
- una unità di personale educativo per ogni gruppo di nove bambini iscritti al di sopra dei 18 mesi;
- di norma una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini;
- un/a cuoco/a.

Il rapporto personale educativo/bambini per ciascuna struttura deve essere osservato per tutto l'orario di apertura del servizio, tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita dopo la prima mattinata, tra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento.
Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina impiegati, fermo restando il profilo di inquadramento di riferimento, garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.
Per permettere il rispetto dei rapporti previsti l'aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio. La sostituzione del personale, compreso lo psicologo o il pedagogista dovrà avvenire con personale di corrispondente esperienza, qualifica e professionalità.

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'aggiudicatario mette a disposizione uno staff educativo la cui composizione rimane stabile per tutta la durata dell'affidamento, fatti salvi i casi di forza maggiore. Il numero del personale stabile, come sopra specificato, è determinato sulla base della frequenza dell'80% degli iscritti.
Il personale dell'aggiudicatario deve essere a conoscenza e rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, cui si aggiungono le "Linee guida per la qualità del servizio nido d'infanzia nella Provincia di Trento" elaborate dal Servizio scuola materna della Provincia Autonoma di Trento, le norme fissate dal presente capitolato speciale e le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'aggiudicatario. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della peculiarità del servizio prestato. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
L'aggiudicatario dovrà garantire l'immediata individuabilità e identificabilità del personale in servizio presso la struttura.
L'aggiudicatario deve infine indicare un responsabile dell'esecuzione del contratto, presente presso la propria struttura. Tale figura dovrà raccordarsi con le competenti strutture comunali per assicurare una costante informazione sull'andamento dell'attività educativa e didattica e segnalare eventuali problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

Art. 14 Orario di servizio

Il personale educativo sarà impiegato come unico riferimento per il gruppo di bambini entro i limiti di orario previsti dal CCNL – Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per la categoria di appartenenza dell'aggiudicatario e comunque per non più di otto ore giornaliere distribuite su cinque giorni settimanali. Un minimo di quattro ore settimanali dovranno essere svolte in attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico – educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (quali gite, feste, ...), programmazione di specifici momenti del percorso educativo, quale la delicata fase dell'inserimento.
L'articolazione e la distribuzione del monte ore da dedicare alle suddette attività sarà stabilita, in base alle esigenze del servizio, dall'aggiudicatario in accordo con il Comune.

Art. 15 Formazione del personale

Il personale operante nell'asilo nido è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento, realizzate in accordo con i comuni interessati. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione promosse dalla Provincia, realizzate anche in collaborazione con i comuni interessati.
L'aggiudicatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia.
L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di attuare tutte le iniziative di aggiornamento previste nell'offerta tecnica dallo stesso presentata in sede di gara.

Art. 16 Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare il CCNL applicabile al settore di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria o aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione.
Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Il personale socio e/o dipendente operante nell'asilo nido deve essere regolarmente iscritto al libro unico del personale dipendente e l'aggiudicatario deve garantire, in relazione ai lavoratori addetti al servizio, il regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali previsti dalla normativa vigente, nonché i trattamenti economici previste dal CCNL e dagli accordi territoriali applicabili. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, il Comune procede a norma del DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.
L'aggiudicatario dovrà poter documentare al Comune l'applicazione di condizioni economiche non inferiori a quelle del CCNL e degli accordi territoriali applicabili nei pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori, mediante certificazione rilasciata dall'Ente bilaterale di riferimento della Provincia di Trento o da un consulente del lavoro. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti, l'Amministrazione comunale procede a norma del DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.
Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato; presso l'asilo nido dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente dovrà comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'Art. 36 della L. n. 300 del 20/05/1970.
L'aggiudicatario s'impegna, anche al fine di garantire la continuità educativa, al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto dell'appalto, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dai CCNL vigente in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità d'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale, quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto. L'aggiudicatario ha l'obbligo di attuare gli adempimenti vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 "Testo Unico Sicurezza Lavoro (T.U.S.L.)".

Art. 17 Integrazione di bambini con bisogni educativi speciali

Qualora all'asilo nido siano ammessi bambini portatori di handicap o con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione comunale, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 104 del 5/02/1998 e della Legge provinciale.
L'Amministrazione comunale riconosce all'aggiudicatario le spese sostenute per il personale aggiuntivo. Esse dovranno essere adeguatamente documentate mediante trasmissione al Comune del prospetto degli oneri totali (previdenziali, assistenziali, assicurativi e TFR) sostenuti dall'aggiudicatario per la prestazione lavorativa dell'educatore aggiuntivo e mediante produzione di copia della busta paga dell'educatore stesso.
Prima dell'inserimento del/la bambino/a al nido, o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il coordinatore pedagogico costituisce il gruppo di lavoro interdisciplinare, composto

dagli educatori del nido e dagli operatori socio - sanitari che hanno in carico il bambino. Esso definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educativo e riabilitativo cui riferirsi per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

Art. 18 Forme di partecipazione dei genitori

A norma del vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, il gruppo degli operatori del nido d'infanzia con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
Il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro con le famiglie degli iscritti:

- colloqui individuali di pre inserimento rivolti a tutti i nuovi ammessi;
- colloqui individuai (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- assemblea degli iscritti per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Art. 19 Progetto pedagogico – educativo

L'aggiudicatario s'impegna a presentare e discutere annualmente con il Comune e con i genitori, le linee pedagogiche ed educative dell'asilo nido, presentate in sede di gara.
Tutto il personale operante nell'asilo nido, costituito in gruppo di lavoro, deve concorrere, secondo le rispettive competenze, a programmare e organizzare l'attività educativa.

Art. 20 Coordinamento pedagogico

Le figure di coordinamento pedagogico ed interne all'asilo nido dell'aggiudicatario mantengono costanti rapporti con le competenti strutture del Comune e della Provincia allo scopo di:

- programmare le linee di intervento, di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.

Art. 21 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il Comune di Contà, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e giudiziari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei bambini utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei bambini, previa autorizzazione del

titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo i casi eccezionali di cui sopra) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'affidamento. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
- La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini del successivo Art. 29.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.
Con la sottoscrizione del contratto di gestione l'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati. A tal fine l'aggiudicatario:
- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari), e come tali soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- s'impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o di integrarle nelle procedure già in essere;
- s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 22 Attività di controllo e verifiche sul servizio

In base a quanto previsto dagli Artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare le attività di verifica e conformità sono dirette a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
La verifica di conformità è svolta da parte del Responsabile del servizio comunale di merito o di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale ogni qual volta ciò si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'aggiudicatario è tenuto a fornire agli incaricati dall'Amministrazione comunale la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture messe a disposizione, ed a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.
I controlli saranno diretti a verificare, in particolare, i seguenti aspetti:
- presenza del personale educativo e ausiliario;
- rispetto del rapporto personale educativo/bambini;
- gestione della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico – educativo presentato in sede di offerta;

- ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva poi la facoltà di accedere in qualsiasi momento alle strutture messe a disposizione, attraverso propri incaricati, senza necessità di preavviso e senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni di sorta, al fine di procedere al controllo ed alla verifica dell'utilizzo e della gestione delle strutture stesse.
L'Amministrazione comunale può richiedere all'aggiudicatario dati anagrafici, titoli di studio e di servizio, qualifica, mansione e livello retributivo dei dipendenti e soci impiegati nel servizio. Sarà obbligo dell'aggiudicatario segnalare, qualora richiesto, eventuali variazioni sopravvenute tra i dipendenti e soci in servizio (ad esempio per dimissioni, supplenze, cessazioni, cambiamento di contratto, …).
L'aggiudicatario s'impegna a permettere la visione ai referenti comunali di libri paga, libri matricola ed ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impiegati nel servizio, al fine di verificare il rispetto delle disposizione del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con il contratto in essere col Comune.
L'aggiudicatario s'impegna ad agevolare i controlli dell'APSS – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la verifica del rispetto della normativa igienico – sanitaria e della tutela dei bambini.
Il Comune potrà infine effettuare presso gli utenti, in qualsiasi momento, eventuali verifiche per la misurazione della qualità del servizio, mediante gli strumenti d'indagine che riterrà opportuni.

Art. 23 Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per la gestione del servizio asilo nido è determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.
Per il primo anno di attività il corrispettivo è dovuto in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del servizio, considerando le eventuali frazioni di mese come mese intero.
Il corrispettivo relativo al servizio in gara sarà determinato come segue:

a) una quota forfetaria relativa al numero minimo di posti disponibili indicato nell'Art. 1 del presente capitolato, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
b) una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero minimo e fino al numero massimo di posti disponibili indicato nell'Art. 1 del presente capitolato, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore, e articolata in relazione alla seguente fascia di iscritti:

- da 10 bambini iscritti a 26.

c) una quota forfetaria per le attività rientranti nei servizi aggiuntivi di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Ai fini del calcolo del corrispettivo, per i bambini inseriti nel primo giorno del mese sarà applicato il corrispettivo mensile intero, mentre per i bambini iscritti dopo il giorno 15 di ogni mese sarà applicato il corrispettivo mensile ridotto del 50%.
La riduzione del 50% del corrispettivo mensile sarà applicata anche nel caso di bambini che terminano la frequenza nella prima quindicina di ogni mese.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. L'importo è soggetto ad IVA.

Art. 24 Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità educativa, il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente.
La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale.

Art. 25 Modalità di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo sarà liquidato in 12 mensilità per ogni anno educativo (da settembre ad agosto).
I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione comunale, l'aggiudicatario ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli interessi legali di cui all'Art. 1284 del codice civile sulle somme dovute.
Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione comunale, l'aggiudicatario ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 e ss. mm.
In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),* in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 26 Variazioni contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

Art. 27 Cauzione definitiva

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 28, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore tramite PEC.
Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 28 P enali

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Servizio comunale competente, procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'aggiudicatario. L'aggiudicatario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle stesse.
L'amministrazione comunale, acquisite le controdeduzioni eventualmente prodotte dall'affidatario, si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle riserve e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizione di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione comunale avesse a subire a causa dell'Inadempimento stesso.
In particolare le panali verranno applicate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del rapporto personale educativo – bambini	da €1.000 a € 15.000
b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato	da € 500 a € 5.000
c) mancata o inadeguata attuazione del progetto educativo annuale	da € 500 a € 10.000
d) carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza	da €1.000 a € 10.000
e) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini indicati dall'Amministrazione comunale	€ 50 per ogni giorno di ritardo
f) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dal presente disciplinare	da € 500 a € 15.000
g) violazioni di normativa igienico – sanitaria e in materia di	da €1.000 a € 10.000

sicurezza

Art. 29 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 30 Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni ai bambini utenti o, anche indirettamente, al Comune. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, purché segnalata dal Servizio comunale di merito, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
b) gravi inadempienze di natura igienico – sanitaria;
c) violazione ripetuta della prescrizione di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, l'igiene e la pulizia dei locali, ed il rispetto delle leggi, dei regolamenti, del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
e) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti accertata da parte del Comune nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, anche attraverso strumenti di monitoraggio continuo della qualità del servizio offerto.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 31 Recesso per pubblico interesse

Il Comune può recedere dal contratto per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

La mancata copertura del numero minimo di posti disponibili, come indicato nell'Art. 4 del disciplinare della procedura di scelta del contraente, è considerata ragione di pubblico interesse.
Nel caso di recesso disposto a norma del presente articolo, l'aggiudicatario ha diritto unicamente al pagamento del servizio effettivamente prestato, escluso ogni altro indennizzo o risarcimento per il recesso disposto.
La volontà di avvalersi del diritto di recesso deve essere notificata all'Aggiudicatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno educativo in corso. Il recesso ha effetto a decorrere dal 31 agosto successivo alla comunicazione scritta da parte del Comune di volersi avvalere del medesimo.

Art. 32 Controversie

Di regola gli inadempimenti al contratto di gestione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi.
È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 33 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di gestione sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 34 Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art.35 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 36 Disposizioni anticorruzione

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa amministrazione nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego.
2. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Contà, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 14 di data 28 gennaio 2016, richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione del comune di Contà - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine l'aggiudicatario dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art .37 Modifica assetto societario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. .38 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.